

Allegato “A”

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE

"IL POPOLO DI SAN MARCO"

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI – ATTIVITÀ -DURATA

Art. 1 – Denominazione

E' costituita la libera Associazione Culturale denominata

"IL POPOLO DI SAN MARCO"

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede in Schio (VI), via Monte Ciove, 26.

Art. 3 – Scopo sociale e attività

L'associazione, che non ha fini di lucro, ha scopi politici e culturali, fondando la propria azione sui 4 Principi Fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, dignità della persona, solidarietà e principio di sussidiarietà, persegue le seguenti finalità:

- Tutela e promozione dei diritti esclusivi della famiglia descritta dall'art. 29 della Costituzione della Repubblica Italiana, cioè fondata sull'unione coniugale monogamica tra maschio e femmina sancita dal matrimonio, finalizzata alla trasmissione del patrimonio culturale, materiale e genetico. In particolar modo, l'associazione dovrà promuovere convegni, iniziative, disegni di legge di iniziativa popolare e qualsiasi altra iniziativa normativa gli associati che andranno a ricoprire cariche pubbliche potranno mettere in atto, al fine di difendere, incentivare e aiutare - anche finanziariamente - la famiglia, in particolar modo le famiglie numerose e le giovani coppie sposate
- Difesa dei “principi non negoziabili” e aperta contrarietà alla cultura relativista “radicale” o “libertaria/libertina”
- Affermazione del principio per cui lo Stato veramente laico non deve permettersi di legiferare in materie etiche di competenza della sfera

spirituale, così come la Chiesa e le altre comunità religiose non devono pretendere di dettare l'agenda su materie economiche o politiche. Sulle questioni eticamente sensibili il Popolo di San Marco aderisce apertamente ai principi della dottrina giusnaturalista cristiana.

- Critica e lotta al mondialismo, in favore di una globalizzazione di senso contrario governata dal principio di sussidiarietà, con la persona e la famiglia privilegiate rispetto allo Stato e con le comunità locali privilegiate rispetto alle entità territoriali più vaste.
- Promozione di forme di democrazia diretta e semidiretta sul modello svizzero, il cui modello istituzionale federalista su base comunale e cantonale l'associazione parimenti promuove; l'associazione si propone l'obiettivo di trasformare il territorio storico della X Regio augustea e della Repubblica Veneta nella penisola Italica, quindi l'attuale regione del Veneto, le province di Brescia e Bergamo, di Trento e Bolzano, di Udine, Pordenone e Gorizia e Trieste, in un nuovo stato autonomo, confederato con gli altri "stati Italiani", nella nuova Confederazione Italica.
- Proclamazione ed esercizio del diritto di autodeterminazione dei popoli come da art. 1 della Carta dei Diritti dell'ONU e come da art. 157 del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa.
- Solidarietà applicata secondo il principio di sussidiarietà, cioè prima il prossimo e poi il lontano, affinché non si trasformi in assistenzialismo, in clientelismo, oppure assuma derive pauperiste, che approdano inevitabilmente al materialismo socialista.
- Promozione di ogni politica finalizzata a ordine sociale, pulizia, rispetto delle regole e disciplina, per tutelare i bambini e le famiglie nel loro diritto a vivere in un contesto pulito, onesto, sano, efficiente,

che sia da modello per crescere nella dignità e imparare a edificare un futuro uguale o migliore del presente.

- Il diritto internazionale universalmente riconosciuto, il principio di autodeterminazione dei popoli, la dottrina del diritto naturale e il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa sono i riferimenti culturali cui l'associazione si ispira per quanto non espressamente dichiarato.

L'Associazione si conforma per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione.

3.2 – Partecipazione ad elezioni

Il Movimento riconosce e rispetta il metodo democratico ed in tale ottica partecipa alle elezioni.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione "IL POPOLO DI SAN MARCO",

per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere, organizzare e/o esercitare varie attività, in particolare:

- organizzazione e promozione di eventi, quali incontri, conferenze, workshops, convegni, simposi e dibattiti, seminari e tavole rotonde, proiezioni di film e documentari, concerti, finalizzati alla promozione dei valori e del programma politico dell'associazione e della storia della Repubblica Veneta;
- promozione e presentazione di studi, ricerche e proposte inerenti la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del territorio veneto sotto l'aspetto storico, artistico e ambientale;
- raccolta finanziamenti destinati agli eventi culturali, artistici, sportivi, didattici, promozionali, anche attraverso la costituzione di comitati ad hoc;
- attività editoriale come la pubblicazione e divulgazione di libri, di scritti, bollettini, atti di convegni e seminari, studi, ricerche e materiale informativo in

genere, anche attraverso le nuove tecnologie e i mezzi di comunicazione offerti dalla rete internet, prodotti audio-visivi;

- organizzazione di scambi culturali con enti e associazioni estere.

L'Associazione per poter raggiungere gli scopi sociali potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia pubblici che privati, e associazioni aventi finalità simili, ed esercitando il commercio sia del materiale editoriale sopra indicato, sia di gadgets, sia di articoli commemorativi.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta unicamente con delibera del Congresso straordinario degli associati.

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquisiti dall'organizzazione e ad essa intestati. I beni immobili, mobili registrati e mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente, e successive variazioni e integrazioni;
- da fondi di riserva rappresentati, eccedenze di bilancio, avanzi di gestione e accantonamenti;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote degli associati e dai contributi integrativi straordinari;
- dai contributi di privati;
- dai contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;

- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- dai rimborsi derivanti da attività in convenzione;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- da rendite patrimoniali;
- da rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 6 – Esercizio finanziario

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario. È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo; il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

I bilanci, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Congresso ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

LE CARATTERISTICHE DEI SOCI

Art. 7 – Soci

Requisiti dei soci e ammissione

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani, maggiorenni e residenti in Italia, che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano concretamente per realizzarle;

- i circoli e gli Enti, anche esteri, che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelle dell'Associazione "IL POPOLO DI SAN MARCO". In questo caso questi organismi non potranno avere, in quanto tali, diritto di voto all'interno del Congresso

È vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare domanda per iscritto su apposito modulo al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti norme e indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali; a tal fine la richiesta di adesione è accompagnata dalla sottoscrizione dello statuto dell'associazione;
3. consentire il trattamento dei dati personali per fini istituzionali come previsto dal D.Lgs. 196/2013 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modificazioni ed integrazioni;

In merito all'accettazione o meno della domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il Congresso dei soci.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di associazione che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili, ad

eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Gli associati, con la domanda di ammissione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto almeno 4 (quattro) mesi prima dello scadere dell'anno (31 dicembre) saranno da considerarsi soci anche per l'anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione;
- soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione; sono esentati dal versamento della quota associativa annuale e vengono nominati dall'Congresso su proposta del Consiglio Direttivo;
- soci ordinari.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni volontarie (recesso) o per esclusione.

a) recesso

Il socio può recedere o presentare le sue dimissioni volontarie a mezzo di comunicazione scritta, da inviarsi con raccomandata A.R. alla sede sociale almeno 4 mesi prima dello scadere dell'anno (31 dicembre); il recesso verrà annotato nel libro dei soci e avrà effetto dalla data della comunicazione.

b) esclusione

I soci sono esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:

- per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- per inottemperanza allo statuto dell'associazione, a eventuali regolamenti interni, a deliberazioni prese dagli organi sociali e a norme di legge;

- per ritardato o omesso pagamento della quota associativa annuale;

- per indegnità e generalmente in ogni caso in cui vengano arrecati danni morali o materiali all'associazione, ovvero in caso di condotta non conforme ai principi statutari. L'indegnità verrà riconosciuta dal Collegio dei Probiviri.

Le esclusioni saranno decise dal Collegio dei Probiviri a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'esclusione sarà operativa dall'annotazione nel libro soci.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota associativa previa presentazione di una nuova domanda nei modi previsti dall'art. 7.

I soci esclusi potranno presentare ricorso contro il provvedimento all'Congresso, che delibererà nella prima seduta ordinaria.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;

- osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Congresso;

- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione al Congresso dei soci con diritto di voto;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- la fruizione dei servizi, degli strumenti e delle strutture dell'associazione;
- il diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata su mandato del Consiglio Direttivo;
- il diritto di voto per le cariche sociali;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Organi dell'associazione

Art. 8 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- Il Congresso dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- il Tesoriere.
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e rinnovabili alla scadenza dei tre anni.

Eventuali emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere deliberati dal Congresso ordinaria dei soci.

Art. 9 – Aree Territoriali

L'associazione Il Popolo di San Marco che, come scritto al punto 2) dell'atto costitutivo, opera prevalentemente nel territorio storico della X Regio

augustea e della Repubblica Veneta nella penisola Italica, quindi nell'attuale regione del Veneto, nelle province di Brescia e Bergamo, di Trento e Bolzano, di Udine, Pordenone e Gorizia e Trieste, non escludendo comunque apporti dalle altre province e regioni d'Italia, fedele anche nell'organizzazione interna al principio di governo federale/confederale, rimette agli emanandi regolamenti l'organizzazione delle sue articolazioni territoriali, che corrisponderanno approssimativamente al territorio delle province e dei comuni, non escludendo altri ulteriori spazi di articolazione sulla base della maggiore utilità organizzativa e contiguità geografica ed economico-culturale delle diverse aree.

Art. 10 – Congresso

10.1 – Il Congresso dei soci

Il Congresso dei Soci è costituito da tutti i Soci iscritti al Movimento, quali risultanti dal Libro Soci Nazionale, in regola con il pagamento della quota associativa. Il Congresso prima dell'inizio delle operazioni congressuali elegge a maggioranza dei presenti il Presidente dell'Assemblea tra i Soci Ordinari ed Onorari presenti.

Il Presidente del Congresso provvede a designare gli scrutatori. Tutti i Soci hanno diritto di parola. Iscrizione degli oratori, modalità di tempi e modi degli interventi sono stabiliti dal Regolamento Congressuale deliberato dall'Assemblea Nazionale. L'accredito dei Soci in assemblea è svolto inappellabilmente ed esclusivamente dal Collegio Nazionale dei Probiviri, i quali dovranno ricevere entro 10 giorni prima del Congresso dal Collegio di Tesoreria l'elenco dei soci e accertare i requisiti di ammissione e partecipazione.

Non sono ammesse deleghe al voto.

10.2 – Competenze del Congresso

Il Congresso è organo sovrano e ha tutti i poteri e tra questi:

- a) approva e modifica lo Statuto;
- b) approva e integra gli ordini del giorno;
- c) elegge 15 membri del Consiglio Nazionale Marciano;
- d) elegge i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) approva il rendiconto finanziario della gestione.

10.3 – Convocazione del Congresso

Il Congresso dei Soci in via ordinaria e straordinaria è convocato su decisione Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata con comunicazione pubblicata sul sito del movimento contenente l'ordine del giorno.

Il Congresso dei Soci può anche essere convocato dai soci ordinari che rappresentino almeno il 30% di tutti i soci e che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

10.4 – Termine di convocazione del Congresso

Il Congresso in sede ordinaria deve essere convocato almeno una volta nel corso dell'anno solare.

10.5 – Quorum costitutivo del Congresso

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

10.6 – Quorum deliberativo del Congresso

Il Congresso delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Congresso alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da non meno di 5 membri, eletti dal Congresso tra gli associati per la durata di anni tre, e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno Presidente dell'Associazione, Vice-presidente, Segretario generale e Tesoriere a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.

Il Consiglio direttivo:

- delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive del Congresso, assumendo tutte le iniziative del caso;
- nomina i responsabili, o le commissioni di incaricati, a determinati compiti o alle attività annuali e pluriennali, coordinandone il lavoro, con la possibilità di attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stessi – per l'espletamento di particolari incarichi;
- dispone delle risorse economiche, redige il rendiconto annuale, elabora i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione;
- emana i regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci;
- delibera circa l'ammissione o l'esclusione (deferendoli ai probiviri) dei soci;
- propone al Congresso i nominativi dei soci benemeriti;
- delibera eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie, da sottoporre all'approvazione del Congresso;
- verifica la corretta tenuta dei libri sociali (es: verbali delle assemblee, verbali del Consiglio Direttivo, libro soci);
- assicura il rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad elezioni amministrative o politiche, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci o tra soggetti qualificati che dichiarino per iscritto di aderire alle finalità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
- per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
- per deliberare in ordine al bilancio preventivo e a quello consuntivo.

Il Segretario dell'Associazione provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

I soci che ricoprono cariche istituzionali negli Enti Pubblici del Territorio interessato, non possono far parte del Consiglio Direttivo durante l'incarico.

Art. 12 – Presidente e Vicepresidente

Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Congresso generale dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e del

Congresso generale dei soci;

- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;

- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;

- assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 (otto) giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dello stesso e dura in carica 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso, convocato dal Vicepresidente entro trenta giorni, provvede a eleggere un Presidente sino al successivo Congresso ordinario.

Art. 13 – Segretario generale

Il Segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e all'interno dello stesso per 3 (tre) anni.

I compiti del Segretario generale sono:

- dirigere gli uffici dell'Associazione;

- provvedere alla firma della corrispondenza corrente;

- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;

- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell'Congresso.

Il Segretario generale, in particolare, coadiuverà il Presidente nel mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Per le singole attività svolte su preciso mandato del Consiglio Direttivo in nome dell'Associazione al Segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 14 – Organo di controllo

Il Congresso dei soci può decidere facoltativamente di nominare un apposito organo di controllo, ovvero una commissione che verifica bilanci e rendiconti economico-finanziari. È composto di tre membri anche non soci, eletti dal Congresso, e dura in carica il tempo necessario per effettuare le verifiche e in ogni caso non più di tre anni. L'organo di controllo provvede all'esame dei bilanci o rendiconti economico-finanziari redatti dal Consiglio Direttivo. Riferisce al Congresso, con il supporto di una breve relazione illustrativa, sulla quale sono in sintesi riportati i criteri applicati per la redazione del bilancio ed eventuali negligenze riscontrate nella gestione. I membri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e al Congresso che hanno per ordine del giorno punti che prevedono discussioni su bilanci o rendiconti economico-finanziari. La carica di membro dell'organo di controllo è incompatibile con quella di Consigliere. L'organo di controllo ovvero commissione verifica bilanci o rendiconti economico-finanziari sarà istituita solo in caso di particolari esigenze.

Art. 15 - Collegio Nazionale dei Probiviri

15.1 – Composizione, del Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 5 membri eletti tra i soci ordinari.

Il Collegio elegge tra i propri membri un proprio Presidente.

Il Presidente dei Probiviri viene eletto a maggioranza semplice tra tutti quelli

in carica, a parità di voti, viene eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione.

Il primo non eletto sarà il Vice Presidente. Il Vice sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento quale suo vicario e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri può dotarsi di un regolamento interno.

15.2 – Competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'Organo del Movimento opera quale Collegio arbitrale irrituale.

Ha il compito di giudicare e dirimere con equità sulle controversie che dovessero insorgere tra soci, tra questi e gli organi del Movimento e sui fatti e comportamenti contrari allo Statuto ed ai Regolamenti del Movimento. Opera ricercando la ricomposizione dei conflitti e agendo con lo spirito del buon padre di famiglia e in ultima istanza, adotta provvedimenti e commina le sanzioni che riterrà necessarie nell'interesse generale del Movimento. Verifica e approva congiuntamente al Presidente della Tesoreria le liste dei Soci per l'accreditamento al Congresso Nazionale dei Soci.

15.3 – Convocazione del Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è convocato dal suo Presidente o su richiesta del 30% (trenta per cento) dei Probiviri in carica.

15.4 – Quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si costituisce con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio

15.5 – Procedimento avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri esamina le contestazioni ricevute ed agisce senza formalità di procedura. La contestazione, che deve essere motivata, può essere presentata per iscritto da qualunque Socio. Per le controversie

che dovessero insorgere in ambito territoriale, il Collegio Nazionale dei Probiviri può rimettere la questione ai relativi organi territoriali. Fino all'espressione del lodo arbitrale il Socio può esercitare tutti i propri diritti.

15.6 – Sanzioni

Il Collegio Nazionale dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni:

censura scritta;

sospensione dalle attività del Movimento, dalla carica eventualmente ricoperta e dall'elettorato attivo e passivo della durata massima di 6 (sei) mesi;

espulsione dal Movimento.

La deliberazione del Collegio Nazionale dei Probiviri è inappellabile e ha efficacia immediata

Art. 16 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 17 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;

3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

NORME GENERALI E FINALI

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dal Congresso.

Il Congresso provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 19 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dal Congresso dei soci.

Art. 20 - Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione del Congresso straordinario adottata con la maggioranza prevista dall'art. 21 c.c..

Art. 21 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 22 - Controversie

Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 23 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano; in mancanza, decide il Congresso con le maggioranze previste dal presente statuto.